

Documento di consultazione n. 607/2015/R/GAS

Osservazioni – 22 gennaio 2016

DufEnergy Trading SA

DufEnergy Trading SA (di seguito, DufEnergy) esprime il proprio apprezzamento per l'attività di consultazione proposta dall'AEEGSI con il documento n. 607/2015/R/GAS.

DufEnergy condivide la ratio del documento di consultazione, volto ad indirizzare gli orientamenti dell'Autorità stessa in merito, in particolare, al criterio di ripartizione dei ricavi tra componente capacity e commodity e il trattamento del gas per il funzionamento delle centrali di compressione, a seguito della sentenza n. 2888/2015 del Consiglio di Stato. Il fine ultimo della consultazione è senz'altro ravvisabile nella volontà, condivisibile, di raggiungere una soluzione che non presti più alcun elemento che possa favorire o stimolare degli ulteriori contenziosi tanto in sede amministrativa quanto in sede civile.

Dal documento emerge che l'Autorità ritiene di confermare le basi che hanno condotto alla delibera ARG/gas 184/09 in merito alla "Regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013", parzialmente annullata dal TAR Lombardia (n. 995/2013) come confermata dal Consiglio di Stato (n. 288/2015), insieme alle successive deliberazioni relative, tra le quali la ARG/192/09.

L'Autorità sembra da un lato confermare le motivazioni e le ragioni relative alla modifica relativa al criterio di ripartizione dei ricavi delle imprese di trasporto (ripartizione *capacity/commodity* rispettivamente 90/10), e dall'altro lato prefigura il riesercizio del suo potere tariffario relativamente alla disciplina del gas per il funzionamento delle centrali di compressione (introduzione di un corrispettivo monetario "Cvfuel"). Appare evidente l'intenzione dell'Autorità di emanare una deliberazione volta a confermare tali assunti, onde normare delle fattispecie passate la cui disciplina vigente pro tempore è stata annullata dal TAR e dal Consiglio di Stato. La conseguenza principale, per gli operatori del mercato interessati, che giova notare non hanno un numero esiguo e sono rappresentati da società sia italiane sia straniere, sta nella necessità di effettuare un conguaglio tra i quantitativi di gas conferiti "in natura" nel passato ed un nuovo corrispettivo tariffario, monetario e unico per tutti i punti di entrata. In particolare, una simile deliberazione pregiudicherebbe ed aggraverebbe la posizione commerciale delle società di trading indipendenti, maggiormente quelle di dimensioni medio-piccole, con conseguente sacrificio economico proprio di quei soggetti importatori di gas che più hanno contribuito all'aumento del grado di concorrenzialità del mercato italiano e all'allineamento del costo del gas italiano rispetto agli altri mercati europei, ossia gli importatori del gas da Nord, a favore degli importatori del gas proveniente da Sud, tipicamente legati a contratti long-term. La deliberazione comporterebbe un trasferimento monetario con carattere retroattivo tra gli importatori del gas da Nord a quelli importatori del gas da Sud.

Un siffatto intervento avrebbe di fatto un effetto inevitabilmente negativo sul mercato del gas e in generale dell'energia italiano. Ciò è dovuto in particolare al carattere retroattivo dell'intervento, che arrecherebbe pregiudizio al sistema italiano di regolamentazione del gas tanto sul piano dell'incertezza a livello normativo, quanto al sorgere di timori relativi al conseguente contenzioso che è facile prevedere verrebbe azionato a seguito di tale intervento.

Si indicano nel seguito le motivazioni della criticità connesse ad un intervento avente natura retroattiva.

- 1) Lesione del principio dell'affidamento: gli operatori del mercato quanto stipulano dei contratti e concludono certe operazioni si affidano ad un determinato panorama normativo, che costituisce la struttura entro cui operare. Laddove questa struttura venga minata ex post, viene leso l'affidamento, senz'altro incolpevole, che tutti gli operatori hanno fatto su una certa regolazione dal punto di vista normativo. Dal punto di vista civilistico un determinato assetto normativo, inerente ad un elemento essenziale di contratto sinallagmatico, quale il prezzo, rappresenta un elemento essenziale determinante al fine del raggiungimento dell'accordo tra le parti. In certi casi è legittimo inferire che le parti non avrebbero stipulato il contratto o concluso un'operazione commerciale se la portata dell'intervento dell'Autorità fosse stato noto al momento della formazione del contratto.
- 2) Difficoltà nel recuperare le eventuali somme dovute a seguito del nuovo sistema di calcolo (Cvfuel): oltre a tutte le difficoltà e gli oneri relativi agli aspetti contabili, recupero somme, e alle risorse che dovrebbero essere impiegate verso tali attività, occorre rimarcare che si tratta di contratti eseguiti e già conclusi; certe controparti potrebbero non esistere più, o non operare più in Italia, nè avervi più una sede sociale.
- 3) Indebolimento del mercato italiano dal punto di vista della certezza sul piano regolatorio: il carattere retroattivo dell'intervento rappresenta per gli operatori un forte incremento del rischio regolatorio associato ad mercato del gas italiano che verrebbe percepito come imprevedibile e rischioso per via della sua mutevolezza (*regulatory risk*). Un simile intervento potrà avere delle ricadute future sui piani degli investimenti delle imprese italiane e senz'altro anche straniere attive in Italia, nonchè, di conseguenza ad una diminuzione della liquidità (aumento del rischio di credito per le società colpite dall'intervento) totale ove i rischi associati a tale mercati vengano percepiti come incrementati, nonchè sulla formazione sul consolidamento di un mercato pianamente concorrenziale, senza barriere in entrata, ciò che rappresenta, come noto, uno degli obiettivi dell'Unione Europea, le cui fonti normative la stessa Autorità cita nel documento di consultazione.

Il fatto che non sia al momento chiaro se il CVfuel sia in vigore ad oggi, se sarà applicato anche per il periodo 2014-2017 e se quindi l'attuale volume importato, su cui Snam Rete Gas applica ancora l'autoconsumo "in natura" sarà soggetto a successivo conguaglio, costituisce un ulteriore elemento di incertezza al suddetto contesto normativo. Questo rappresenta inevitabilmente un freno e un elemento di carattere negativo per le scelte di investimento da parte delle società indipendenti.

Un elemento interessante, che deriva da un'analisi comparata della regolazione e del diritto nel settore dell'energia, può provenire dal sistema del Regno Unito, il cui mercato del gas è senz'altro uno dei più liquidi a livello UE. L'OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets) infatti ha osservato che cambiamenti retroattivi ai Codici di Rete danneggiano la fiducia a livello di mercato per le operazioni future e ha evidenziato che gli operatori del mercato tendono a preferire ad eventuali presunte impreviste ingiustizie, un panorama normativo caratterizzato dalla sicurezza che le norme non potranno essere modificate, ancorchè in melius.

Alla luce di tali osservazioni, che vogliono raccogliere l'invito dell'Autorità alla stimolazione di un dibattito volto all'emanazione di una deliberazione bilanciata e corretta e coerente con le sentenze del giudice amministrativo, DufEnergy non ritiene opportuno introdurre, con effetti di fatto retroattivi, ulteriori modifiche che avrebbero rilevanti effetti economici per i soggetti coinvolti e che potrebbero richiedere delle restituzioni o stimolare delle pretese.

DufEnergy ritiene applicabile, anzichè modificare le tariffe retroattivamente e coerentemente con delle prassi passate, l'introduzione di un corrispettivo ad hoc da applicarsi a partire dal prossimo anno gas o in futuro, previa pubblicazione antecedente alla relativa sessione di contrattazione, da applicare al volume immesso in rete o al volume prelevato nei punti di consegna.

In pieno spirito di collaborazione, DufEnergy, nel convenire sull'opportunità di approfondire l'analisi degli elementi inerenti la regolazione tariffaria, ha espresso le proprie riserve ed osservazioni e rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo da parte dell'Autorità o di altri operatori del mercato.